

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il super ammortamento segue i coefficienti del D.M. del 1988***

di **Alessandro Bonuzzi**

Per individuare se un **bene strumentale** rientra nell'ambito oggettivo di applicazione della disciplina sul **super ammortamento** si deve comunque far riferimento al relativo **coefficiente** di ammortamento previsto dal **D.M. 31 dicembre 1988** verificando che **non** sia inferiore alla soglia del **6,5%**.

Lo ha chiarito la [risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 74/E](#) di ieri.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 91, della L. 208/2015 ha introdotto un'agevolazione per tutte le imprese e i professionisti che prevede, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di **ammortamento** e dei canoni di **leasing**, una **maggiorazione** del **40%** del costo di acquisizione dei **beni materiali strumentali nuovi** (cd. super ammortamento).

Il beneficio ha carattere **temporaneo** giacché, salvo proroghe, sono agevolabili gli investimenti effettuati fino al prossimo **31 dicembre**.

Risultano però **esclusi** dall'ambito applicativo della maggiorazione:

- i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento **inferiori** al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- alcuni beni particolari indicati all'allegato numero 3 alla legge di Stabilità 2016.

Il caso oggetto della risoluzione in commento riguarda una società esercente l'attività di **distribuzione di gas naturale**, la quale applica, ai fini dell'ammortamento fiscale di alcuni beni, il disposto dell'**articolo 102-bis** del Tuir rubricato "*Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate*".

Ebbene, atteso che le aliquote fiscali individuate dalla norma del Tuir sono **diverse** rispetto a quelle stabilite dal D.M. del 1988, il dubbio dell'istante era quale delle due "fonti" bisognasse prendere a riferimento ai fini del **confronto** con la soglia del 6,5%.

Sul punto la risposta dell'Agenzia è chiara: per stabilire se un bene sia escluso o meno dall'ambito applicativo dell'agevolazione, si deve far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal **decreto ministeriale** e non a quelli determinati in applicazione dell'articolo 102-bis del Tuir.

Coerentemente con tale linea interpretativa, viene altresì precisato che la **maggiorazione** del 40%, ove spettante, deve essere **agganciata** ai coefficienti stabiliti dal D.M., non rilevando a tal fine i coefficienti di cui all'articolo 102-*bis*.

Peraltro, questi principi trovano applicazione anche per i **beni gratuitamente devolvibili** di cui all'articolo 104 del Tuir, secondo cui le relative quote di ammortamento sono determinate *“dividendo il costo dei beni (...) per il numero degli anni di durata della concessione (...)”*.

Pertanto, anche per questi beni, sia ai fini dell'esclusione dall'ambito applicativo dell'agevolazione che della fruizione della maggiorazione, si deve far riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal **decreto ministeriale**.

